

La funzione delle dogane sul territorio

Teramo, 12/11/2014

dr. Luigi Di Giacomo



Normativa doganale:

- Reg. Cee 2913/92: Codice Doganale Comunitario;
- Reg. Cee 2454/93: Disposizioni di Applicazione del Codice;
- **Reg. Ue 952/2013: Codice Doganale dell'Unione (applicabile dal 01.05.2016)**
- D.P.R. n.43 del 23.01.1973 (T.U.L.D.).

Normativa fiscale:

- D.P.R. n. 633/72 art. 8.

Esportazioni

- Il vincolo delle merci al regime dell'esportazione è obbligatorio per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della Comunità.
- L'esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all'"ufficio doganale di esportazione" che, ai sensi dell'art. 161, p. 5 del codice doganale comunitario, Reg. (CEE) 2913/92, è l'ufficio doganale responsabile per il luogo ove l'esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate.

Ufficio doganale di esportazione

L'art. 161 del Codice doganale prevede che la dichiarazione di esportazione possa essere presentata:

- a) presso l'ufficio doganale competente alla vigilanza sul luogo in cui l'esportatore è stabilito;
- b) presso l'ufficio doganale preposto alla vigilanza sul luogo in cui le merci sono imballate o caricate per essere esportate.

Ufficio doganale di esportazione

DEROGHE

L'art. 790 D.A.C.: per motivi di “**organizzazione amministrativa**” la dichiarazione di esportazione può essere presentata anche presso qualunque altro ufficio doganale dello Stato membro interessato.

Circolare n. 173/D del 02,07,1998 parte II punto 4: «... si evidenzia che il principio di carattere generale in base al quale la regolamentazione comunitaria in parola determina l'individuazione dell'ufficio doganale competente ad accettare la dichiarazione dell'operatore è fissato dal paragrafo 5, del citato articolo 161, del Reg. (CEE) n. 2913/92, che prevede, in primo luogo, che la dichiarazione sia presentata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale è ubicata la sede dell'esportatore medesimo pur facendo salva la possibilità di deroga a tale principio, per motivi attinenti all'organizzazione interna degli Stati membri. Pertanto, ove le merci venissero presentate ad un dipendente ufficio doganale, diverso da quello determinato in base al predetto principio, potrà ugualmente darsi corso all'operazione a condizione che l'ufficio scelto si trovi lungo il percorso che va dal luogo in cui ha sede l'esportatore o dove viene imballata o caricata la merce al punto di uscita dallo Stato.

Dichiarazione di esportazione

- La dichiarazione doganale deve essere trasmessa all'ufficio doganale di esportazione in formato elettronico ai sensi dell'art. 787 delle Disposizioni di Applicazione del codice doganale comunitario, Reg. CEE 2454/93 (d'ora in poi DAC), tramite le apposite funzionalità del sistema informatico dell'Agenzia AIDA. Il sistema comunitario ECS (Export Control System) gestisce lo scambio di dati tra gli uffici doganali di esportazione e gli uffici doganali di uscita nazionali e comunitari ed ha lo scopo di fornire un controllo delle operazioni doganali di esportazione nonché essere lo strumento primario per la certificazione dell'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità sia ai fini doganali che fiscali.

Dichiarazione di esportazione

- L'ufficio di esportazione procede ad accettare la dichiarazione e ad effettuare l'analisi dei rischi ai fini doganali e di sicurezza. All'operazione è assegnato un numero di riferimento MRN (Movement Reference Number).
- Espletati tali adempimenti, l'ufficio di esportazione svincola le merci per l'esportazione a condizione che esse lascino il territorio doganale alle stesse condizioni in cui si trovavano quando la dichiarazione di esportazione è stata accettata. Esso, inoltre, consegna all'operatore il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE).

Dichiarazione di esportazione

- La merce ed il DAE devono essere presentati all'ufficio doganale di uscita che ai sensi dell'art. 793 delle DAC corrisponde, a parte alcune eccezioni, all'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
- Tale ufficio sorveglia che la merce presentata corrisponda con quella dichiarata, anche sulla base dell'analisi dei rischi, e verifica l'uscita fisica delle merci.

Dichiarazione di esportazione

- A seguito di ciò l'ufficio doganale di uscita invia il messaggio elettronico "risultati di uscita" tramite il sistema informatico doganale AIDA all'ufficio di "esportazione" ai sensi di quanto disposto dall'art. 796 quinquies delle DAC. In caso di esito positivo, il messaggio "uscita conclusa" costituisce prova dell'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.
- Lo stato dell'operazione e, quindi, la presenza del predetto messaggio sono consultabili dagli operatori economici digitando il MRN sul sito dell'Agenzia alla sezione e-customs - AES/ECS messaggio.
- Ai sensi dell'art. 796 quinquies-BIS , la merce svincolata per l'esportazione deve uscire dal territorio doganale della Comunità entro 90 giorni dalla data dello svincolo.

VISTO INFORMATIZZATO

Operatore economico

DAU

**Ufficio
esportazione**

**DAE
con MNR**

Messaggio IVISTO:

Uscita conclusa

Uscita conclusa
con difformità

Uscita respinta

**Ufficio
di uscita**



Normativa fiscale: Cessioni all'esportazione Art. 8, D.P.R. 633/72

Esportazioni dirette;
Esportazioni triangolari;
Esportazioni congiunte



**"operazione non
imponibile ai fini Iva:
ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera a)
del D.P.R. 633/72"**

Esportazioni improprie



**"operazione non
imponibile ai fini Iva:
ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera b)
del D.P.R. 633/72"**

La prova dell'esportazione: visto uscire informatizzato dalla U.E.



Mancato “visto uscire” dalla U.E. e prove alternative Art. 796 quinquies-bis Reg Cee 2913/92

- Trascorsi 90 gg. senza aver ricevuto alcun messaggio di “risultato di uscita”, l’Ufficio doganale di esportazione richiede all’esportatore di indicare “a quale data” e “da quale Ufficio doganale” le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità;
 - SE TALE PROCEDURA NON HA ESITO
- L’esportatore può fornire prova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Mancato “visto uscire” dalla U.E. e prove alternative Art. 796 quinquies-bis Reg Cee 2913/92 - Prove alternative

- Combinazione dei seguenti elementi:
- Copia della bolla di consegna firmata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità;
- Prova del pagamento ;
- Dichiarazione firmata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;
- Documento certificato dalle autorità doganali di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità.
- Circolari Agenzia delle Dogane n. 75/D del 11.12.2002 e successiva n.10/D del 01.03.2004.

Dichiarazione di esportazione e Dogana competente per territorio ex art 161 c. 5 Reg Cee 2913/92

- Opportunità e vantaggi nel dichiarare le merci presso la Dogana competente per territorio:
- Rapporto Diretto ed immediato tra operatore economico e Dogana;
- Conseguente immediatezza nell'affrontare e risolvere tutte le eventuali problematiche inerenti alla fase di controllo doganale dell'operazione (controlli documentali, classifica doganale, visita merci ecc.);
- Gestione dell'eventuale mancato appuramento (Visto uscire telematico) dell'operazione di esportazione da parte dell'Ufficio di uscita.
- Ulteriori vantaggi previsti dall'autorizzazione alla procedura domiciliata delle merci ed in generale dalla Certificazione A.E.O.

Grazie per
l'attenzione



Teramo, 12 Novembre 2014

dr. Luigi Di Giacomo